



Comune di Ponte di Piave

Provincia di Treviso

(P.T.P.C.)

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2016 - 2018

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 26 gennaio 2016

PREMESSA

Questo Comune ha approvato il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) per il triennio 2014 – 2016 con deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 30 gennaio 2014.

Il presente Piano triennale di Prevenzione della Corruzione 2016/2018 si pone in continuità con il precedente, di cui costituisce aggiornamento e tiene conto delle indicazioni contenute nella determinazione dell'ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 emanata a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme in materia di prevenzione della corruzione.

1.1 Finalità del P.T.P.C.

La legge 6 novembre 2012, n. 190 con cui sono state approvate le "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" prevede la predisposizione di un Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) nonché, a cura delle singole amministrazioni, di un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.).

Il P.N.A. è stato approvato dalla C.I.V.I.T., ora A.N.AC. - Autorità nazionale anticorruzione, con deliberazione n.72/2013 ed è stato aggiornato con la determinazione dell'ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 citata.

Il Piano Nazionale ha la funzione di assicurare l'attuazione coordinata delle strategie di prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione e fornisce specifiche indicazioni vincolanti per l'elaborazione del P.T.P.C., che viene adottato dalla Giunta Comunale su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione.

La pianificazione sui due livelli - Piano Nazionale e Piano della singola amministrazione - risponde alla necessità di conciliare l'esigenza di garantire una coerenza complessiva del sistema a livello nazionale e di lasciare autonomia alle singole amministrazioni per l'efficacia e l'efficienza delle soluzioni.

Il presente Piano individua, quindi, le misure organizzative volte a prevenire la corruzione nell'ambito dell'attività amministrativa del Comune.

1.2 Definizioni

Ai fini del presente Piano si intende per:

- a) *Corruzione*: l'ANAC conferma la definizione di corruzione contenuta nel PNA. La corruzione è intesa in senso più ampio dello specifico reato di corruzione e del complesso dei reati contro la pubblica amministrazione ma coincide con la "*maladministration*", intesa come assunzione di decisioni devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari.

Trattasi, quindi, di atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse.

- b) *P.T.P.C. (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione)*: programma di attività, con indicazione delle aree di rischio e dei rischi specifici, delle misure da implementare per la prevenzione in relazione al livello di pericolosità dei rischi specifici, dei responsabili per l'applicazione di ciascuna misura e dei tempi;
- c) *Rischio*: effetto dell'incertezza sul corretto perseguimento dell'interesse pubblico e, quindi, sull'obiettivo istituzionale dell'ente, dovuto alla possibilità che si verifichino eventi corruttivi intesi:
- come condotte penalmente rilevanti;
 - come comportamenti scorretti in cui le funzioni pubbliche sono usate per favorire interessi privati;
 - come inquinamento dell'azione amministrativa dall'esterno;
- d) *Evento*: il verificarsi o il modificarsi di un insieme di circostanze che si frappongono o si oppongono al perseguimento dell'obiettivo istituzionale dell'ente;

- e) *Gestione del rischio*: strumento da utilizzare per la riduzione delle probabilità che il rischio si verifichi;
- f) *Processo*: insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse (*input del processo*) in un prodotto (*output del processo*) destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente). Per una migliore definizione si rinvia al punto **3.4 "la mappatura dei processi"** del presente Piano.

1.3 Predisposizione ed aggiornamento del Piano anticorruzione

Il P.T.P.C. costituisce lo strumento attraverso il quale l'amministrazione sistematizza e *descrive* un "processo finalizzato a formulare una strategia di prevenzione del fenomeno corruzione" come sopra definita.

Con questo strumento viene pianificato un programma di attività coerente con i risultati di una *fase preliminare di analisi* dell'organizzazione comunale, sia sul piano formale che rispetto ai comportamenti concreti, in buona sostanza al funzionamento della struttura in termini di "possibile esposizione" a fenomeni di corruzione.

Il P.T.P.C. è soggetto a revisione entro il 31 gennaio di ogni anno trattandosi di documento programmatico dinamico che pone in atto un processo ciclico, nell'ambito del quale le strategie e le misure ideate per prevenire e contrastare i fenomeni corruttivi sono sviluppate o modificate a seconda delle risposte ottenute in fase di applicazione.

In tal modo è possibile perfezionare strumenti di prevenzione e contrasto sempre più mirati e incisivi sul fenomeno.

Al fine di coinvolgere nell'aggiornamento del Piano cittadini ed organizzazioni portatrici di interessi, in data 19 gennaio 2016 (prot. n. 0000757) è stato pubblicato sul sito web istituzionale del Comune un avviso pubblico, contenente l'invito a presentare eventuali osservazioni e suggerimenti ma non è pervenuta alcuna osservazione.

1.4 Normativa di Riferimento

- a) Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- b) D.Lgs. 31.12.2012, n. 235 "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190";
- c) D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione di commi 35 e 36 dell'art. 1 della L. n. 190 del 2012";
- d) D.Lgs. 08.04.2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";
- e) D.P.R. 16.04.2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- f) Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013
- g) Linee di indirizzo dettate dal Piano Nazionale dell'Anticorruzione, approvato dalla CIVIT (ora ANAC) con delibera n. 72/2013.
- h) Determinazione ANAC 28 ottobre 2015, n. 12 ("Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione").

2. SOGGETTI

2.1 I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all'interno dell'ente sono:

- a) *Responsabile della prevenzione della corruzione* - segretario comunale nominato con decreto sindacale n. 23 in data 2 dicembre 2014: svolge i compiti attribuitigli dalla legge, dal P.N.A. e dal presente Piano, in particolare:
- elabora la proposta di Piano triennale e i suoi aggiornamenti da sottoporre per l'adozione alla Giunta Comunale;
 - elabora, entro i termini stabiliti dall'ANAC, la relazione annuale sull'attività anticorruzione svolta;
 - provvede, anche tramite l'organizzazione di appositi corsi, alla formazione del personale, specie di quello particolarmente esposto alla corruzione;
- b) *Giunta Comunale* - organo di indirizzo politico-amministrativo: adotta il P.T.P.C. e i successivi aggiornamenti annuali;
- c) *Responsabili delle Posizioni organizzative*: partecipano al processo di gestione del rischio, in particolare per le attività indicate all'articolo 16 del D.Lgs. n. 165/2001 e precisamente:
- concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti;
 - forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;
 - provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti;
- d) *Responsabile della trasparenza*, segretario comunale nominato con decreto sindacale n. 24 in data 2 dicembre 2014 e svolge le funzioni indicate dall'art. 43 del D.Lgs. 33/2013;
- e) *Organismo associato di Valutazione*: svolge i compiti propri connessi alla trasparenza amministrativa (attestazione dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza come previsto nel PNA e dall'art. 14 comma 4 lett. g) D.Lgs. 27.10.2009 n. 150; i compiti previsti dagli artt. 43 e 44 del D.Lgs. 33/2013) ed esprime il parere sul Codice di comportamento dei dipendenti;
- f) *Ufficio per i Procedimenti Disciplinari*: provvede ai compiti di propria competenza nei procedimenti disciplinari (art. 55-bis D.Lgs. 165/2001) ed opera in raccordo con il Responsabile della prevenzione della corruzione per le attività previste dall'art. 15 del D.P.R. 62/2013 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici";
- g) *Dipendenti dell'ente*: partecipano ai processi di gestione dei rischi, osservano le misure contenute nel P.T.P.C., segnalano le situazioni di illecito al proprio Responsabile o al Responsabile della prevenzione della corruzione;
- h) *Collaboratori dell'ente*: osservano le misure contenute nel P.T.P.C. e nel codice di comportamento dei dipendenti e segnalano le situazioni di illecito al Responsabile di riferimento.

3. CONTESTO DI RIFERIMENTO

3.1 Analisi del contesto esterno

L'Italia fa registrare, nel suo complesso, un livello di percezione della corruzione maggiore rispetto alla media europea, con una significativa diversità territoriale del fenomeno.

Secondo il *Corruption Perception Index (CPI)* elaborato da *Transparency International* nell'anno 2015 l'Italia si è posizionata al 61° posto nel mondo (su un totale di 168 nazioni censite) e penultima nella lista dei 28 stati dell'Unione Europea.

Per quanto riguarda specificamente la Regione Veneto (e di conseguenza la provincia di Treviso), emerge, dalla "*Relazione sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata*" trasmessa dal Ministro dell'Interno alla Presidenza della Camera dei deputati il 25 febbraio 2015 e pubblicata sul sito della Camera dei Deputati che il tema generale della sicurezza e della legalità non si configura come un contesto particolarmente critico (pagg. 675 e 676).

Dalla relazione si evince che la Regione è interessata soprattutto da attività delinquenti di natura predatoria (furti e rapine), peraltro favorite dal diffuso benessere economico.

Le organizzazioni criminali di tipo mafioso, invece, non hanno un vero e proprio radicamento; le attività di polizia hanno, tuttavia, consentito di documentare la presenza di soggetti riconducibili alle organizzazioni criminali provenienti da altre regioni.

Dalla relazione, invece, emerge la perpetrazione di reati nel settore della pubblica amministrazione quali: truffe finalizzate all'evasione delle imposte, indebita concessione di erogazioni pubbliche, abuso d'ufficio, turbata libertà degli incanti e bancarotta fraudolenta.

3.2 Analisi del contesto interno

La struttura organizzativa del Comune di Ponte di Piave, modificata da ultimo con deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 25 maggio 2015 risulta articolata nelle seguenti aree:

<i>Pos. org. ed Area</i>	<i>Servizi</i>	<i>Soggetto responsabile</i>
1	Segreteria - URP - Servizi demografici	Maccarrone Domenica (Segretario Comunale)
2	Servizio Finanziario Servizio Socio-assistenziale	De Giorgio Fiorenza
3	Servizio Tributi - Personale Servizio cultura - Istruzione Informatica	Marcassa Eddo
4	Vigilanza e Protezione Civile	Segato Adolfo
5	Attività produttive - SUAP	Capitanio Chiara
4	Lavori pubblici – Edilizia privata - Manutenzioni – Urbanistica – Viabilità - Ecologia	Cella Maurizio

3.3 Individuazione delle aree di rischio

L'art. 1, comma 16, della Legge 190/2012 ha individuato alcune aree di rischio ritenendole comuni a tutte le amministrazioni. Tali aree si riferiscono ai procedimenti di:

- a) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009;
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D.Lgs. n. 163 del 2006;
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- d) autorizzazioni e concessioni.

L'allegato 2 del P.N.A. prevede peraltro l'articolazione delle citate aree in sotto aree, e più precisamente:

A) Area: acquisizione e progressione del personale

1. Reclutamento
2. Progressioni di carriera
3. Conferimento di incarichi di collaborazione

B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture

- Definizione dell'oggetto dell'affidamento
- Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
- Requisiti di qualificazione

- Requisiti di aggiudicazione
- Valutazione delle offerte
- Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte
- Procedure negoziate
- Affidamenti diretti
- Revoca del bando
- Redazione del cronoprogramma
- Varianti in corso di esecuzione del contratto
- Subappalto
- Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto

C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto

D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto

L'ANAC con determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, già più volte citata, ha individuato ulteriori aree di rischio:

E) Area: gestione delle entrate, spese e patrimonio;

F) Area: controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;

G) Area: incarichi e nomine;

H) Area: affari legali e contenzioso.

Tali aree (aree da E a H), insieme a quelle definite "obbligatorie" (aree da A a D individuate nel P.N.A. del 2013), in sede di aggiornamento del PNA sono state denominate "aree generali".

Oltre alle "aree generali" ogni amministrazione ha ambiti di attività peculiari che possono far emergere "aree di rischio specifiche".

3.4 La mappatura dei processi

La "mappatura dei processi" consiste nella ricerca e descrizione dei processi attuati dall'Ente riconducibili a ciascuna delle aree, e relative sub-aree, di attività al fine di individuare quelli potenzialmente a rischio di corruzione.

Per "processo" si intende ciò che avviene durante un'operazione di trasformazione: un processo è infatti un insieme di componenti che opportunamente bilanciate consentono di ottenere un determinato risultato.

Ai fini della definizione della nozione di "processo" il P.N.A. approvato nel 2013 recita: "Il concetto di processo è più ampio di quello di procedimento amministrativo e ricomprende anche le procedure di natura privatistica. La mappatura consiste nell'individuazione del processo, delle sue fasi e delle responsabilità per ciascuna fase. Essa consente l'elaborazione del catalogo dei processi."

Sul piano del metodo si pone ineludibile il problema del rapporto fra processo come sopra definito e i procedimenti amministrativi codificati dalla L. 241/1990.

Tralasciando il fatto che nella realtà comunale questi ultimi non sempre sono codificati e/o aggiornati, la differenza sostanziale sta nel fatto che i procedimenti amministrativi sono formalizzati mentre il processo che qui viene in rilievo riguarda il modo concreto in cui l'amministrazione ordinariamente agisce, e che tiene anche conto in particolare delle prassi interne e dei rapporti formali e non, con i soggetti esterni all'amministrazione che nel processo intervengono.

Conseguentemente la categoria concettuale qui presa a riferimento è quella del processo come sopra definito, articolato eventualmente per fasi ovvero, come sembra suggerire il P.N.A., anche per "aggregati di processo".

I processi sui quali sono stati rilevati i livelli di rischio sono elencati nella Tavola allegato 1 "Catalogo dei processi".

Si precisa che dal Catalogo dei processi sono stati stralciati i progressivi:

- ***n. 9 in quanto non sono più previste le selezioni per le progressioni verticali***
- ***n. 15 in quanto gli appalti sono gestiti dalla Stazione Unica Appaltante (Provincia di Treviso) e che le restanti casistiche riguardano solo affidamenti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00, novità questa introdotta dalla legge di stabilità per l'anno 2016 (L. 208 del 28 dicembre 2015);***
- ***n. 37 in quanto non vi sono zone assoggettate a tutela della programmazione comunale ai sensi della L.R. 29/2007.***

Sono, invece, stati introdotti ulteriori processi in linea con le nuove aree di rischio previste dalla determinazione n. 12 dell'ANAC.

4. GESTIONE DEL RISCHIO

4.1 Principi per la gestione del rischio

Il processo di gestione del rischio definito nel presente piano recepisce le indicazioni metodologiche e le disposizioni del Piano Nazionale Anticorruzione, desunti dai principi e dalle linee guida UNI ISO 31000:2010.

La predette indicazioni di metodo non sono riportate potendosi rinviare alla Tabella Allegato 6 del P.N.A. approvato con deliberazione n.72/2013.

4.2 Identificazione del rischio

L'identificazione del rischio consiste nella ricerca, individuazione e descrizione dei rischi e si traduce nel fare emergere i possibili rischi di corruzione per ciascun processo come sopra individuato.

L'attività di identificazione è stata effettuata mediante:

- *indicazioni tratte dal P.N.A., con particolare riferimento alla lista esemplificativa dei rischi di cui all'Allegato 3;*
- *consultazione e confronto con i Responsabili di servizio;*
- *ricerca di eventuali precedenti giudiziari (penali o di responsabilità amministrativa) e disciplinari che hanno interessato l'amministrazione negli ultimi 5 anni;*

Il rischio è identificato nella Tavola allegato 2 "Registro dei rischi".

4.3 La valutazione del rischio

Ai fini della valutazione del rischio, il P.N.A. prevede che l'analisi del rischio sia costituita dalla valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce (impatto) per giungere alla determinazione del livello di rischio. Il livello di rischio è rappresentato da un valore numerico

per la definizione del quale si rinvia alla Tabella Allegato 5 del P.N.A. con le precisazioni fornite dal dipartimento della funzione pubblica e che in sintesi prevede che:

- A. La probabilità del verificarsi di ciascun rischio, intesa quindi come frequenza, è valutata prendendo in considerazione le seguenti caratteristiche del corrispondente processo:
- *Discrezionalità*
 - *Rilevanza esterna*
 - *Complessità*
 - *Valore economico*
 - *Frazionabilità*
 - *Efficacia dei controlli*
- B. L'impatto è considerato sotto il profilo:
- *organizzativo*
 - *economico*
 - *reputazionale*
 - *organizzativo, economico e sull'immagine*
- C. Il livello di rischio è rappresentato da un valore numerico costituito dal prodotto del valore assegnato alla frequenza con il valore assegnato all'impatto.

<i>Valori e frequenze della probabilità</i>		<i>Valori e importanza dell'impatto</i>	
0	nessuna probabilità	0	nessun impatto
1	improbabile	1	marginale
2	poco probabile	2	minore
3	probabile	3	soglia
4	molto probabile	4	serio
5	altamente probabile	5	superiore

- D. La ponderazione del rischio consiste nel considerare lo stesso alla luce dell'analisi effettuata e nel raffrontarlo con altri rischi al fine di decidere le priorità e l'urgenza di trattamento.

La ponderazione del rischio può anche portare alla decisione di non sottoporre ad ulteriore trattamento il rischio in quanto si ritengono congrue le misure già esistenti.

La seguente tabella evidenzia la graduazione convenzionale dei livelli di rischio per ciascuna fattispecie di processo oggetto di trattamento:

<i>Valore livello di rischio - intervalli</i>	<i>Classificazione del rischio</i>
0	nullo
$> 0 \leq 5$	scarso
$> 5 \leq 10$	moderato
$> 10 \leq 15$	rilevante
$> 15 \leq 20$	elevato
> 20	critico

In merito al calcolo della probabilità e del valore dell'impatto indicati nella Tabella Allegato 5 del P.N.A, al fine di assicurare omogeneità di criteri, il Dipartimento della Funzione Pubblica aveva stabilito che:

- il valore della "**Probabilità**" va determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "**Indici di valutazione della probabilità**";
- il valore dell'"**Impatto**" va determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "**Indici di valutazione dell'impatto**";
- Il livello di rischio che è determinato dal prodotto delle due medie potrà essere nel suo valore massimo = 25.

5. IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO

La fase di trattamento del rischio consiste nell'individuazione e valutazione delle misure che debbono essere predisposte per neutralizzare o ridurre il rischio di corruzione connesso ai processi amministrativi posti in essere dall'ente.

Per misura si intende ogni intervento organizzativo, iniziativa, azione, o strumento di carattere preventivo ritenuto idoneo a neutralizzare o ridurre il livello di rischio.

Le misure sono classificate in obbligatorie o ulteriori:

- *misure obbligatorie* sono quelle la cui applicazione discende dalla legge o da altre fonti normative;
- *misure ulteriori* sono quelle inserite nel PTPC discrezionalmente dall'Amministrazione.

Le misure obbligatorie sono riassunte nelle schede allegate al P.N.A. alle quali si rinvia per i riferimenti normativi e descrittivi e che sono sintetizzate nella seguente tabella:

<i>Id</i>	<i>Misura obbligatoria</i>	<i>Tavola allegata PNA</i>
1	Adempimenti relativi alla trasparenza	3
2	Codici di comportamento	4
3	Rotazione del personale	5
4	Monitoraggio dei comportamenti in caso di conflitto di interessi	6
5	Conferimento e autorizzazione incarichi	7
6	Inconferibilità di incarichi dirigenziali	8
7	Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali	9
8	Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (<i>pantouflage – revolving doors</i>)	10
9	Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici	11
10	Tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti (Whistleblowing)	12
11	Formazione del personale	13
12	Patti di integrità	14
13	Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	15
14	Monitoraggio termini procedurali	16
15	Monitoraggio sui modelli di prevenzione della corruzione in enti pubblici vigilati dal Comune ed enti di diritto privato in controllo pubblico partecipati dal Comune	17

Alcune delle citate misure hanno carattere trasversale (*es. trasparenza, formazione, monitoraggio dei termini procedurali*) in quanto sono applicabili alla struttura organizzativa dell'ente nel suo insieme.

Tutte le misure, sia quelle obbligatorie che quelle ulteriori, diventano obbligatorie una volta inserite nel PTPC.

Le misure per il trattamento dei rischi sono indicate nella Tavola "**Misure preventive**" Allegato 3 al presente piano mentre le misure relative alla trasparenza sono indicate nel "**Programma triennale per la trasparenza e l'integrità**" (P.T.T.I.) Allegato 4 al presente piano.

6. IL MONITORAGGIO

La gestione del rischio si completa con l'azione di monitoraggio, che comporta la valutazione del livello di rischio tenendo conto, a seguito delle azioni di risposta, delle misure di prevenzione introdotte.

Questa fase è finalizzata alla verifica dell'efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e alla successiva messa in atto di ulteriori strategie di prevenzione.

Essa è attuata dagli stessi soggetti che partecipano al processo di gestione del rischio. Spetta in particolare ai Responsabili di Servizio informare il Responsabile della prevenzione della corruzione, in merito al mancato rispetto dei tempi previsti dai procedimenti e di qualsiasi altra anomalia accertata in

ordine alla mancata attuazione del presente piano, adottando le azioni necessarie per eliminarle oppure proponendo al Responsabile della prevenzione della corruzione, le azioni sopra citate qualora non dovessero rientrare nella propria competenza.

7. LE RESPONSABILITA'

Il sistema normativo individuato al precedente paragrafo 1.4 delinea in modo puntuale le responsabilità di ciascun soggetto chiamato ad intervenire nel processo di prevenzione della corruzione. Rinviando a tali norme, qui si indicano in modo sintetico le diverse fattispecie ivi previste.

7.1 Responsabile della prevenzione della corruzione

- α) responsabilità dirigenziale*: in caso di mancata adozione del P.T.P.C. e adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti;
- β) responsabilità dirigenziale, disciplinare, erariale e per danno all'immagine*: in caso di commissione all'interno dell'amministrazione di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, responsabilità escluse in presenza di comportamenti conformi agli adempimenti allo stesso assegnati dalla Legge e dal P.T.P.C.;
- χ) responsabilità disciplinare per omesso controllo*: in caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano;

7.2 Responsabili di Servizio

- a) *Responsabilità dirigenziale*: violazione degli obblighi di trasparenza ex art. 1, comma 33, L. 190/2012;
- b) *Responsabilità dirigenziale*: ritardi nell'aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici;

7.3 Dipendenti

- a) *Responsabilità disciplinare*: violazione delle misure di prevenzione previste dal piano.